


ALL 1



## BOZZA SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO

### AREA INTERNACALATINO

*(art 30 Testo Unico Enti Locali d.lgs. 267/2000 - Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.162 del 22.06.2015)*

L'anno 2020 , il giorno \_\_\_\_\_ del mese di aprile, in Caltagirone nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

#### TRA

- il Comune di Caltagirone in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Grammichele in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Vizzini , in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Mirabella Imbaccari in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di Licodia Eubea in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di San Michele di Ganzaria in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di San Cono in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di Mineo in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

#### PREMESSO CHE:

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (UE);
- le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro", nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il **fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne"**. Detta Strategia stabilisce che i Comuni "costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo";

- la Regione Siciliana con deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto: "Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)", ha, tra l'altro, individuato le aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l'area definita Calatino di cui fanno parte i seguenti 8 Comuni: Caltagirone, Grammichele, Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, San Michele di Ganzaria, San Cono, Mirabella Imbaccari;
- la Legge di Stabilità n. 205 del 27.12.2017 con cui sono state stanziare risorse da parte del CIPE per l'Area Interna del Calatino, sino ad allora riconosciuta soltanto dalla Regione;
- i Comuni dell'Area interna del Calatino hanno stipulato in data 25/07/2016, ai sensi dell'art. 30 del TUEL d.lgs.267/2000, una Convenzione inerente l'Associazione delle funzioni e servizi a supporto della Strategia di sviluppo sociale ed economico dell'area interna del Calatino" contenente gli indirizzi per la gestione associata di funzioni e servizi finalizzata all'adempimento del requisito associativo vincolante per l'ammissibilità della Strategia secondo il percorso dettato dal metodo SNAI;
- la predetta Convenzione individua nel Comune di Caltagirone il Comune Capofila dell'Area del Calatino e l'Assemblea dei Sindaci quale organo di massima centralità e di coordinamento dell'area;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi, che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati"
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione dei suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali; la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi;
- l'art. 30 del D.lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", dispone che: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti";

- all'articolo 2 della predetta convenzione sono state indicate le funzioni da svolgere in forma associata prevedendo una apposita regolamentazione per il coordinamento gestionale nell'attuazione;
- richiamato il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del Calatino del 20/02/2020 in cui in merito alle Funzioni Associative da condividere fra i Comuni, confermato quanto stabilito nell'articolo 2 della citata Convenzione, sono stati deliberati gli ambiti delle funzioni da associare;
- richiamato il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del Calatino del 02/03/2020 in cui in merito alle Funzioni Associative da condividere fra i Comuni, confermato quanto stabilito nell'articolo 2 della citata Convenzione, è stato deliberato di ampliare gli ambiti delle funzioni da associare includendo anche la digitalizzazione ed alcuni servizi del trasporto pubblico locale.
- per la gestione delle funzioni in forma associata i Comuni dell'Area interna del Calatino si sono impegnati ad approvare con delibera dei rispettivi Consigli Comunale la convenzione quadro ed i protocolli operativi di ciascun servizio/funzioni entro la data della sottoscrizione dell' APQ.
- Alla luce di quanto stabilito nella Convenzione siglata a luglio 2016 e nella deliberazione di cui al verbale assembleare del 02/03/2020 le funzioni che i Comuni intendono complessivamente associare sono di seguito indicate, per ciascuna si allegano i protocolli operativi che costituiscono parte integrante della presente Convenzione:
  - Funzione di protezione civile;
  - Funzione polizia locale;
  - Gestione dei Servizi Informatici e Telematici;
  - Servizi per la promozione turistica;
  - Servizi di trasporto pubblico locale;
  - Ufficio unico per la per la SNAI, progettazione e lo sviluppo locale.
- la predetta Convenzione individua nel Comune di Caltagirone il Comune Capofila dell'area del Calatino e l'Assemblea dei Sindaci quale organo di massima centralità, di indirizzo e di coordinamento dell'AreaInterna;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati";
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione dei suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata, inoltre, è considerata un segnale dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale

strumento, quindi, i comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi;

- l'art. 30 del D.lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", dispone che"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti";
- i Comuni dell'Area interna del Calatino hanno avviato il processo di definizione della Strategia; la Commissione Interdipartimentale di Valutazione ha approvato in nell'aprile 2019 il Preliminare di Strategia";

**TENUTO CONTO** che nell'ambito della Strategia per le Aree Interne, le Regioni gestiscono i Programmi Operativi Regionali e i Programmi di Sviluppo Rurale, mentre i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui (sistemi locali intercomunali), rappresentano la base istituzionale per la produzione dei servizi programmati e per la realizzazione dei progetti di sviluppo.

### **CONSIDERATO CHE**

- a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/97 è in atto un processo di aggregazione tra gli Enti Locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;
- il Decreto Legislativo n. 112/98 ha disposto che le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle funzioni amministrative in forma associata, favorendo processi di aggregazione dei Comuni di minore dimensione demografica;
- l'art. 13 del D.lgs. 267/2000 - TUEL attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale;

**VISTE** le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 nonché dalla legge n.56/2014 e s.m.i, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

**VISTI** in particolare

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

- il comma 28 dell'art. 14 sopra richiamato, che stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione;

**VISTO** l'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTE** la

L.R. 15 marzo 1963, n. 16;

L.R. 6 marzo 1986, n. 9;

L.R. 16 dicembre 2008, n. 22;

**VISTO** il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali per la Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 20 del 09/05/2008 – Supplemento ordinario, in particolare l'art. 381 "Convenzioni Art. 24, legge n. 142/1990 recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/1991 (art. 6, legge n. 265/1999)" che testualmente recita:

1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*

2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*

3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

3-bis. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*

4. *L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.*

5. *Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.*

## **RILEVATO CHE**

▪ l'Assemblea dei Sindaci dell' Al Calatino nella seduta del 20 febbraio 2020 ha prioritariamente individuato tre ambiti di intervento su cui sperimentare l'associazione delle funzioni per lo sviluppo della strategia:

- Funzione di protezione civile;

- Funzione polizia locale;

- Gestione dei Servizi Informatici e Telematici;
  - Servizi per la promozione turistica;
  - Servizi di trasporto pubblico locale;
  - Ufficio unico per la progettazione europea e per la SNAI.
- la gestione associata delle predette funzioni e servizi è tesa ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni dell'AI Calatino ;
  - l'obiettivo che i Comuni sottoscrittori si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalle leggi in materia di enti locali;

Che è, pertanto, necessario regolare i rapporti interni ai Comuni dell'AI Calatino, attraverso regole di autorganizzazione amministrativa, nel rispetto delle norme giuridiche positive;

**RITENUTO** di ridefinire l'assetto organizzativo complessivo e funzionale dell'aggregazione AI Calatino alla luce dei servizi e delle funzioni da gestire in convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1

### Oggetto della Convenzione

1. Oggetto della presente Convenzione è la messa a punto di strumenti e azioni finalizzati a dare piena attuazione a tutti gli obiettivi, progetti e servizi per la realizzazione della Strategia dell'Area interna calatino, attraverso la forma giuridica della Gestione Associata.

In particolare la Convenzione quadro si propone di:

- Disciplinare i rapporti amministrativi interni dell'Associazione di Enti, nell'ambito di tutte le azioni ricadenti nei Piani e/o Programmi Aree Interne;
- Razionalizzare ed ottimizzare tutte le risorse disponibili di ogni singolo Comune ed Enti terzi finanziatori, per il conseguimento di tutti gli obiettivi della Strategia di Area;
- Fornire una prima impostazione alla governance dell'AI Calatino, che contempla la gestione di tre funzioni in forma associata tra gli 428 Comuni sottoscrittori e precisamente:

1) Polizia Municipale **allegato - 1)**

2 Funzione Protezione civile - **allegato 2)**

3) Servizio per la promozione turistica – **allegato 3)**

4) Servizi Informatici e Telematici - **allegato 4)**

5) Servizi di trasporto pubblico locale - **allegato 5)**

6) Ufficio Unico per la SNAI, per la progettazione europea e lo sviluppo locale - **allegato 6).**

I suddetti Allegati 1-2-3-4-5-6, relativi alla specificazione della funzione e/o servizio da gestire in associazione, fanno parte integrante e sostanziale della predetta convenzione quadro.

## Art. 2

### Finalità della convenzione

La presente convenzione rappresenta l'insieme delle Comunità del territorio dell'AI Calatino e concorre a promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi dell'intero territorio, contribuisce con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi e lo sviluppo. L'Associazione partecipa alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, provvedendo alla loro specificazione ed attuazione.

L'Associazione si costituisce per la realizzazione dei programmi e per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'art.1.

L'attivazione in forma associata di ogni gestione di funzione richiederà la stipula di appositi protocolli operativi, di cui all'art. 6.

Oltre alle predette funzioni, altre potranno essere individuate ai fini della gestione in forma associata, previa verifica, attraverso un'analisi di fattibilità tecnico economica, che ne evidenzia le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:

- a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni dell'Area interna calatino, al fine della loro piena valorizzazione;
- b) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area interessata;
- c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
- d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- e) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
- f) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'AI Calatino ;
- g) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
- h) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti;

- i) sostenere lo sviluppo di strategie cooperative tra gli enti facilitando l'accesso ai canali di finanziamento comunitari e alle risorse messe a disposizione dalla programmazione dei fondi europei;
- j) promuovere la costituzione di un modello di *governance* a livello locale, basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni associate di essere "aperte" e "trasparenti" (open data) nei confronti dei cittadini;
- k) incentivare lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le strutture dei Comuni dell'Al, anche al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi sempre più integrati;
- l) razionalizzare ed ottimizzare tutte le risorse disponibili di ogni singolo Comune ed Enti terzi finanziatori, per il conseguimento di tutti gli obiettivi della Strategia di Area.

### **Art. 3**

#### **Evoluzione della forma associativa**

I Comuni riconoscono che nella fase iniziale del percorso di aggregazione e di cooperazione la convenzione rappresenta la modalità più snella e facile da definire.

Al contempo, prendono atto che l'attuale normativa individua, nella Associazione di Comuni, la soluzione più idonea e strutturata in grado di assicurare il miglior contemperamento delle esigenze di democraticità e di efficienza.

A tal fine, si impegnano ad affrontare il tema della evoluzione della forma di governance e a perfezionarla.

### **Art. 4**

#### **Principi**

L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio;
- rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
- l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica;

- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

#### **Art. 5**

##### **Armonizzazione dei regolamenti comunali**

Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti ai servizi gestiti.

I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dall'Assemblea dei Sindaci.

L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi – Protocolli operativi**

La gestione associata delle funzioni e dei servizi attraverso gli uffici unici è disciplinata dalla presente convenzione quadro e per quanto non previsto dai singoli protocolli operativi tra i Comuni dell'ambito territoriale, che devono stabilire:

- a) l'indicazione delle funzioni/servizi oggetto di ogni gestione associata;
- b) le modalità organizzative di gestione;
- c) le competenze con rilevanza esterna ed interna degli Uffici unici;
- d) l'individuazione dei responsabili dei Servizi unici;
- e) i rapporti finanziari tra gli enti e i reciproci obblighi e garanzie;
- f) la ripartizione dei costi;
- h) le misure di razionalizzazione della spesa.

I protocolli operativi sono in ogni caso disciplinati dalle norme contenute nella convenzione quadro e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.

I protocolli operativi saranno approvati dalle Giunte dei Comuni interessati e sottoscritte dai Legali rappresentanti, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci e in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione.

Entro tre mesi dall'approvazione della convenzione i Comuni si impegnano ad approvare i protocolli operativi per ciascuna funzione e/o servizio associato.

La decorrenza della concreta operatività della gestione associata è fissata dall'Assemblea dei Sindaci, assicurandone comunque l'attuazione entro il 31 dicembre 2020.

## Art. 7

### **Organismi di coordinamento: Comune Capofila – Assemblea dei Sindaci dell'AI Calatino**

Per la gestione di tutte le azioni ricomprese nella Strategia di Area, propedeutiche ed esecutive, sono costituiti i seguenti Organi e Funzioni:

#### **7.1 - Comune capofila**

Il Comune capofila è promotore e coordinatore della presente convenzione quadro e si impegna a svolgere il proprio ruolo con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione che a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Esso rappresenta i Comuni associati e provvede alla sottoscrizione degli accordi di negoziazione conseguenti e successivi ed ogni altro atto necessario per il perseguimento degli obiettivi della convenzione.

Il Comune Capofila tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con gli altri livelli di governo.

Il Comune di Caltagirone è individuato quale Ente capofila dell'AI Calatino, nella persona del Sindaco pro tempore. In tale veste, svolge in via prioritaria le seguenti funzioni:

- a. Presiede e convoca l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'Area interna calatino;
- b. Adotta tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività degli interventi previsti dalla Strategia e dalla convenzione quadro;
- c. Riceve da parte delle amministrazioni competenti le informazioni, i dati necessari per l'attuazione delle misure previste dalla Strategia;
- d. Qualora riceva le risorse per l'attuazione di singoli progetti e/o misure contenute nella Strategia, li impiega secondo gli indirizzi impartiti dall'Assemblea dei Sindaci;
- e. Adotta e dà applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi;
- f. Compie ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati;
- g. Verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla Convenzione.

Ciascun Comune aderente individua e mette a disposizione del Comune capofila un **referente per l'attuazione della convenzione**;

Il Comune capofila può altresì avvalersi, previa deliberazione di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci, di personale **esterno qualificato individuato attraverso apposite manifestazioni di interesse, nel rispetto della normativa vigente sul reclutamento di personale e conferimento di incarichi.**

#### **7.2 - Assemblea dei Sindaci**

L'Assemblea dei Sindaci è l'organo decisionale permanente, supremo, rappresentato dall'insieme dei Sindaci di tutti i Comuni, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore, che avrà il compito, oltre che di raccordo con le singole Amministrazioni di appartenenza, di assumere tutte le decisioni rilevanti in

ordine alla gestione associata delle funzioni, agli indirizzi, azioni, progetti e quanto altro possa integrare l'attuazione dei programmi della Strategia d'Area.

L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capofila dell'Al Calatino.

### 7.2.1– Attribuzioni dell'Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:

- svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sull'Ufficio comune che sarà costituito;
- approvare i piani di gestione, i rendiconti periodici sull'attività delle funzioni e dei servizi associati provvedendo alla valutazione annuale dei risultati;
- esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- incentivare e accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi;
- favorire la evoluzione della governance territoriale;
- valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione quadro, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
- proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente art. 1;
- esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
- sentire, se del caso, per ciascuna funzione il Sindaco del Comune referente del servizio, che riferirà all'Assemblea dei Sindaci circa il funzionamento della gestione associata;
- verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
- adottare l'Agenda Territoriali, i progetti di sviluppo locale e i progetti gestionali di allineamento dell'azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale riferiti all'Al Calatino;
- determinare gli oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti per la gestione associata e la determinazione dei criteri di riparto;

L'Assemblea dei Sindaci, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.

Possono essere invitati ai lavori della Assemblea dei Sindaci: gli Assessori, i Segretari comunali, i Direttori generali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

L'Assemblea dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale,

enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

### **7.2.2 - Funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci**

L'Assemblea dei Sindaci si riunisce, di norma, presso la sede del Comune capofila e si avvale di un Segretario per la verbalizzazione.

L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila che ne formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredata dall'ordine del giorno, è trasmesso, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta elettronica certificata, a ciascun componente, all'indirizzo PEC di ogni Comune. La documentazione a corredo degli argomenti posti all'ordine del giorno è depositata presso la segreteria dell'Assemblea dei Sindaci ed è trasmessa ai Comuni interessati in allegato all'avviso di convocazione. Nei casi d'emergenza, la convocazione può essere disposta anche 24 ore prima, con l'indicazione sommaria dei principali argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dei Sindaci, in un termine non superiore a cinque giorni, qualora ne facciano richiesta almeno 6 Sindaci componenti, indicando gli argomenti da trattare corredata dalle relative proposte.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Le deliberazioni sono assunte tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

### **7.2.3 - Validità delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci**

Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea dei Sindaci è regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei Comuni.

Ad ogni componente dell'Assemblea è attribuito un voto.

Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti e le votazioni sono rese nelle forme di legge.

L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha luogo seguendo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione. Su proposta del Presidente o di ciascun componente, possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno qualora siano presenti tutti i componenti dell'Assemblea e gli stessi siano unanimemente d'accordo.

### **7.2.4 - Il verbale della seduta**

Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci. La sua redazione avviene a cura del Segretario. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni. Il testo delle decisioni adottate ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta. I verbali sono raccolti e depositati presso la Segreteria di coordinamento dell'Al Calatino, a cura del Segretario, e inviati ai Comuni con posta elettronica certificata.

## Art. 8

### Segreteria di coordinamento dell'AI Calatino

È istituita presso il Comune capofila la Segreteria di coordinamento dell'AI Calatino. Gestisce le attività di supporto funzionale ed amministrativo. Svolge funzione di coordinamento dei servizi associati individuati all'art.1. Cura l'ordinata gestione di tutta la documentazione, in entrata ed in uscita, provvedendone in particolare all'informatizzazione, alla classificazione e alla reperibilità. Sono conservati presso la Segreteria i verbali delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e qualsiasi altra documentazione relativa all'AI Calatino.

## Art. 9

### L'Ufficio comune S.N.A.I. Area Calatino

Per l'elaborazione e la redazione di piani e dei progetti di sviluppo locale e gestionali riferiti alla strategia nazionale per le aree interne – Area Calatino, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione quadro stabiliscono di utilizzare quale Ufficio comune la struttura degli Uffici comunali di Caltagirone;

L'Ufficio comune, ai sensi del comma 4 dell'art.30 del TUEL d.lgs.267/2000 costituisce il supporto tecnico operativo dell'AI Calatino per quanto concerne la strategia nazionale per le aree interne – Area Calatino. A tal fine opera con personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo che va a costituire lo staff tecnico di coordinamento della SNAI. Tale staff è posto a presidio e supporto dell'attuazione della strategia d'area e di tutti i progetti che la compongono, è composto da un rappresentante tecnico- amministrativo per ogni comune aderente.

L'Ufficio comune dello S.N.A.I. Area Calatino ha sede \_\_\_\_\_ . Tale Ufficio coordina e collega le attività (atti, procedimenti, istruttorie, decreti e deliberazioni) in capo ai singoli comuni dell'area, supportandole dove necessario e monitorando lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione.

Lo staff tecnico di coordinamento dell'Ufficio comune dovrà altresì:

- garantire l'armonizzazione operativa delle fasi di attuazione dei progetti che vedono coinvolti diversi enti;
- individuare eventuali problematiche tecniche, organizzative ed amministrative che possono ostacolare e/o rallentare la realizzazione dei progetti della Strategia in capo ai comuni aderenti proponendo soluzioni operative;
- supportare l'armonizzazione ed integrazione operativa con tutti gli organismi e ruoli di assistenza tecnica individuati per l'attuazione della strategia;
- proporre all'Assemblea dei Sindaci interventi ed azioni a supporto della fase di attuazione della Strategia;
- supportare l'Assemblea dei sindaci con report di monitoraggio e di stato di avanzamento al fine di favorire l'attività di indirizzo e guida dell'Assemblea stessa;

- organizzare e realizzare interventi formativi ed informativi indirizzati alle strutture tecniche ed amministrative dei comuni per accrescere ed uniformare le performance degli stessi nelle attività di realizzazione della Strategia;

L'Ufficio comune dello S.N.A.I. Area Calatino sarà coordinato da un responsabile operativo indicato dall'Assemblea dei Sindaci.

#### **Art. 10**

##### **Organizzazione degli uffici e del personale per la gestione delle funzioni e servizi associati**

1. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolata dai singoli protocolli operativi e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.
2. Con atto di interpello della segreteria del Comune capofila saranno individuati i dipendenti che intendono costituire gli uffici e punti di responsabilità dello SNAI Al Calatino;
3. I protocolli operativi per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi della convenzione.
4. I protocolli operativi disciplinano, inoltre, il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.150/2009.
5. Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni degli specifici protocolli operativi.

#### **Art. 11**

##### **Oneri finanziari**

I servizi e le funzioni associate sono finanziati con fondi europei, nazionali, regionali e con fondi propri di bilancio dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione quadro. L'Assemblea dei Sindaci determina gli oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti per la gestione associata e la determinazione dei criteri di riparto.

#### **Art. 12**

##### **Durata, adesioni, scioglimento e recesso**

La convenzione ha una durata di 5anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si rinnova automaticamente per altri cinque, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Sindaci.

Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta da parte di tutti i Comuni fondatori.

Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a sei mesi ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata. Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti, ogni singolo protocollo operativo prevedrà l'obbligo di specifiche compensazioni pecuniarie a carico del Comune recedente.

Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Nel caso di scioglimento della convenzione o di recesso da parte di un Comune prima del termine prefissato, sarà a carico del Comune recedente la restituzione alla Regione della quota parte di eventuali contributi erogati.

Il recesso comporta automaticamente la decadenza dalla convenzione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti.

Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con atto assunto da ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Lo scioglimento della convenzione comporta automaticamente la decadenza dai singoli protocolli operativi.

## **ART. 13**

### **Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente

## **Art. 14**

### **(Disposizioni di rinvio)**

Per quanto non previsto nella Convenzione quadro, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative europee, statali e regionali vigenti.

Eventuali integrazioni o deroghe alla Convenzione, non modificative delle condizioni essenziali dell'atto, potranno essere apportate con l'approvazione da parte delle Giunte dei singoli Comuni.

Le modifiche sostanziali della Convenzione dovranno essere sottoposte all'approvazione da parte dei Consigli dei singoli Comuni aderenti, con atti aventi le medesime formalità della presente e con il parere preventivo della Regione ove prescritto.

Le proposte di modificazioni della convenzione quadro sono decise dall'Assemblea dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni.  
Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione quadro si rinvia alla normativa vigente.

#### **Art. 15**

##### **(Disposizioni diverse)**

La presente convenzione annulla e sostituisce la convenzione che i Comuni dell'Al Calatino hanno stipulato in data 25/07/2016 ai sensi dell'art. 30 del TUEL d.lgs.267/2000, qualsiasi altro atto scritto o orale tra le parti ed altre convenzioni e/o accordi con lo stesso merito a contare dalla sua entrata in vigore.

#### **Art. 16**

##### **Disposizioni finali**

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. In caso d'uso le spese per la registrazione saranno a carico del richiedente.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

#### **I SINDACI**

Comune di Caltagirone	
Comune di Grammichele	
Comune di Vizzini	
Comune di Mineo	
Comune di Mirabella Imbaccari	
Comune di San Michele di Ganzaria	
Comune di San Cono	

Comune di Licodia Eubea	
-------------------------	--